

Nel pignoramento presso terzi rivisti gli importi per il custode

Esecuzione forzata

L'istituto esce ridisegnato dalla riforma Cartabia e dal decreto Pnrr

Giovanni Esposito

Con la riforma Cartabia, che perseguiva l'obiettivo di incrementare l'efficienza del processo, era stata rimaneggiata anche la disciplina dell'espropriazione presso terzi, la tipologia di pignoramento cui si ricorre nel caso in cui il terzo sia in possesso di un bene del debitore oppure si qualifichi come "debitore debitoris".

Dopo tale intervento radicale, al fine di assicurare ancora di più le garanzie per i terzi nel procedimento, l'articolo 25 del decreto Pnrr è intervenuto sulla materia modificando sia il comma 1 dell'articolo 546 del Codice di procedura civile («obblighi del terzo») sia radicalmente l'articolo 553 Cpc («assegnazione e vendita di crediti»), nonché introducendo l'articolo 551 bis («efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi»).

In particolare, si stabilisce che dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi del custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute: nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di mille euro per i crediti fino a 1.100 euro; l'aumento è di 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 fino a 3.200 euro; l'aumento è della metà per i crediti superiori a 3.200 euro.

La previgente formulazione dell'articolo 546 del Codice di procedura civile prevedeva che, qualunque fosse l'importo precettato, il terzo fosse sempre obbligato per tale importo, aumentato della metà; la modifica è, quindi, volta a evitare l'incapienza in sede di assegnazione quando il credito precettato sia di importo modesto e l'accantonamento effettuato sia assorbito dalle elevate spese di procedura. Con l'introduzione dell'articolo 551-bis, si prevede che, salvo sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo. Tale dichiarazione può essere notificata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti a tutte le parti e al terzo nei due anni precedenti al termine decennale di scadenza del pignoramento, al fine di conservarne l'efficacia.

Per individuare in maniera univoca il pignoramento cui è riferita, la dichiarazione di interesse deve

contenere alcune indicazioni precise e deve essere depositata, a pena di inefficacia, nel fascicolo dell'esecuzione entro dieci giorni dall'ultima notifica.

Il pignoramento perde efficacia solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stata notificata e depositata la già menzionata dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento, il terzo è liberato dai suoi obblighi.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dall'ultima notifica ai terzi del pignoramento o della successiva dichiarazione e, nel caso di più terzi, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. Nel modificare l'articolo 553 del Codice di procedura civile, si prevede che in caso di crediti del terzo esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore comunica al terzo i dati utili per provvedere al pagamento. Viene, inoltre, previsto che l'obbligo di pagamento del terzo decorre dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione. Mirando a



L'atto perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica o dalla dichiarazione di interesse al terzo

regolare le ipotesi in cui il creditore non proceda alla tempestiva notifica dell'ordinanza di assegnazione, si dispone che, se la stessa non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione, insieme con la dichiarazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo, per ricominciare a decorrere solo dall'avvenuta notifica.

Perseguendo l'obiettivo di assicurare la conoscenza dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ai terzi, viene previsto sia che l'ordinanza di assegnazione diventa inefficace se non viene notificata al terzo entro sei mesi dalla scadenza del termine decennale, sia che la stessa è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi pec risultino dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale. Parimenti l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza di estinzione a cura della cancelleria agli indirizzi pec risultati dai pubblici registri o ai domicili digitali eletti del terzo pignorato è volta evitare l'inutile mantenimento del vincolo pignoratorio sugli importi bloccati e ingiustificatamente sottratti alla disponibilità del debitore esecutato o all'eventuale garanzia di altri crediti.